



COPIA

**COMUNE DI PROCENO**  
**(Provincia di Viterbo)**

**Verbale di deliberazione**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 17 del 15/05/2020**

**Oggetto: Ordine del giorno sull'Ospedale di Acquapendente.-**

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di maggio alle ore 18.00 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede al piano terreno di Palazzo Sforza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pellegrini Cinzia - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pellegrini Cinzia	Sindaco	s	
Pinzi Roberto	Vicesindaco	s	
Santoni Franco	Consigliere		s
Pifferi Alessandro	Assessore	s	
Gobbi Deborah	consigliere	s	
Lombardelli Adio	consigliere	s	
Santoni Laura	consigliere	s	
Masini Giordano	consigliere	s	
Battistoni Francesco	consigliere	s	
Donatelli Irene	consigliere	s	
Barbini Annamaria	Consigliere		s

Presenti 9

Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta degli affari iscritti all'ordine del giorno.

Interviene il consigliere Battistoni il quale fa presente che con l'atto in questione si sta da un incarico ad un legale per fare ricorso al TAR contro la ASL di Viterbo perché è stato tolto all'Ospedale di Acquapendente l'anestesista durante la notte. Infatti tale figura è prevista in sede dalle 08.00 alle ore 20.00. Chiede se il Comune si è informato sulla partecipazione o meno del Comune di Valentano. Comunica di aver parlato con il Direttore generale della ASL il quale sostiene che per il pronto soccorso di Acquapendente sono stati fatti investimenti per 120.000,00 euro e lavori di ammodernamento per 350.000,00 euro. Per tali investimenti non si può considerare che il pronto soccorso sia stato trascurato. La figura dell'anestesista in questi primi quattro mesi dell'anno, è stata richiesta per consulenze, soltanto 14 volte. Dal colloquio con il Direttore generale è emerso che tale figura è stata soltanto temporaneamente, e per le ore notturne, destinata a potenziare il reparto covid dell'Ospedale di Belcolle.

Il Sindaco ricorda che 4 mesi in una situazione di emergenza sanitaria è un periodo molto lungo e che mette i cittadini in una situazione di pericolo.

Il consigliere Pinzi sostiene che la nostra battaglia è per la tutela del territorio e togliendo la figura dell'anestesista si toglie un valore aggiunto.

Il consigliere Battistoni risponde al consigliere Pinzi che il servizio fatto dall'anestesista può essere garantito con egual efficacia dall'ARES 118 e che sicuramente, dopo l'emergenza, e magari prima dell'esame del ricorso al TAR, tale figura verrà reintegrata all'Ospedale di Acquapendente. Per tale ragione annuncia il proprio voto contrario alla proposta dell'ordine del giorno.

Il consigliere Giordano dichiara che è una battaglia che "non sposo" e pertanto mi asterrò dal voto.

Il Sindaco ricorda che il nostro paese è un paese di confine e che in emergenza covid 19 la Regione ha giocato un ruolo fondamentale; un Ospedale territoriale in piena funzione di pronto soccorso avrebbe ed ha un ruolo centrale per la sanità; inoltre essendo di confine, dove si trovano parecchie seconde case, la gente, sapendo i servizi garantiti dall'Ospedale, ci soggiorna più volentieri e sicura dal punto di vista sanitario. Continua sostenendo che la spesa a carico del Comune di Proceno è "una tantum" di euro 235,00, e, vista la causa per cui è necessaria, è una spesa di entità congrua, anche per un piccolo Comune come il nostro.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota dell'ASL Viterbo, prot. 21781 del 19 marzo 2020, con la quale si dispone che – causa emergenza COVID-19 – la presenza del medico anestesista presso l'Ospedale di Acquapendente dev'esser garantita esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

Vista la successiva nota, prot. 26222 del 9 aprile 2020, con la quale la disposizione di cui sopra viene prorogata con contestuale riduzione dei giorni di presenza del medico anestesista, assicurandone la presenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00, alle ore 20.00;

Tenuto conto che in data 15 aprile 2020, prot. 4386, il Sindaco del Comune di Acquapendente procedeva ad inviare apposita nota al Direttore Sanitario della ASL di Viterbo, con la quale si richiedeva l'immediato ripristino della presenza del medico anestesista presso l'Ospedale di Acquapendente "onde scongiurare il verificarsi di gravi ed irreparabili danni [...]"

Considerato che con nota in data del 22 aprile 2020 prot. n. 28167 la ASL ha risposto confermando la situazione attuale, con la presenza presso il servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acquapendente del medico anestesista esclusivamente in determinate fasce orarie e solo per alcuni giorni della settimana, determinando un concreto depauperamento del servizio a discapito della salute dei cittadini e dell'utenza tutta dell'Ospedale;

Atteso come in data 23 aprile 2020 il Sindaco di Acquapendente ha inviato un'ulteriore nota, prot. n. 4793, ove contesta le decisioni prese dalla ASL, sia riguardo la presenza dell'anestesista che delle modalità di gestione delle urgenze, in particolare il protocollo stipulato con l'ARES 118, con il quale viene stabilito che i pazienti prelevati nel territorio dell'Alta Toscana, anche se la patologia manifestata dal paziente rientri nelle competenze del PS di Acquapendente, vengono portati direttamente a Belcolle, saltando così l'Ospedale di Acquapendente;

Considerato, inoltre, che:

- la Giunta Comunale del Comune di Acquapendente quale organo di governo e di indirizzo ha approvato, con Deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 23.04.2020, apposito Ordine del Giorno al fine di presentarlo alla prossima seduta di Consiglio Comunale, per l'approvazione, e – nelle more di tale approvazione – ha dato mandato sin da subito, con l'urgenza del caso, al fine di difendere il diritto fondamentale alla salute riconosciuto dalla Costituzione Italiana ai sensi dell'art. 32, di porre in essere tutte le iniziative necessarie ed opportune idonee al ripristino dell'unità di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acquapendente;

- con successiva Deliberazione, la Giunta Comunale del Comune di Acquapendente n.43 del 23.04.2020, ha provveduto ad affidare apposito incarico di patrocinio legale, al fine di mettere in atto le dovute azioni di tutela – amministrative e non solo – all'Avvocato Fabio Marcacci, con Studio in Perugia, alla Via Baglioni n. 10;

RILEVATO che, a seguito di incontri tenutisi tra i rispettivi rappresentati, la volontà di porre in essere le necessarie azioni di tutela è condivisa anche da altre Amministrazioni interessate in considerazione della collocazione geografica dell'ospedale e, quindi, dai Comuni di Acquapendente, Bolsena, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno e San Lorenzo Nuovo, nonché dalla Comunità Montana dell'Alta Tuscia Laziale;

RITENUTO che la sinergia tra gli Enti interessati e lo svolgimento in forma associata delle attività necessarie consente di consolidare il fronte comune creatosi, crea un valore aggiunto e consente una gestione più efficace ed efficiente della procedura amministrativa da avviarsi;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

EVIDENZIATO che:

- L'attuazione della collaborazione è retta unicamente dall'obiettivo di tutelare l'interesse pubblico ed in particolar modo il diritto alla salute, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;
- L'accordo in questione realizza una cooperazione fra le Amministrazioni interessate finalizzata a garantire che le attività poste in essere siano prestate nell'ottica di conseguire l'obiettivo comune;
- L'accordo in questione terrà conto della disciplina vigente e delle linee guida adottate dall'ANAC proprio in materia di affidamento dei servizi legali;

ESAMINATO lo schema di accordo che si compone di n. 12 (dodici) articoli e che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e quello favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine a quella contabile;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto;

Per tutto quanto esposto,

Con voti favorevoli n.6, contrari n.2 (Battistoni e Donatelli), astenuti n.1 (Giordano), su n.9 consiglieri presenti, resi ed accefrtati nei modi e nelle forme di legge;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte:

1. DI APPROVARE, a tal fine, lo schema di accordo che si compone di n. 12 (dodici) articoli e che si allega nella stura di seguito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. DI INDIVIDUARE quale Ente capofila, delegato della gestione della procedura di individuazione del professionista al quale conferire l'incarico legale a nome di tutte le Amministrazioni firmatarie dell'accordo, il Comune di Acquapendente, in considerazione della collocazione geografica dell'ospedale;
3. Di PRENDERE ATTO, quindi, che l'incarico di patrocinio legale è stato già conferito dal Comune capofila all'Avvocato Fabio Marcacci, con Studio in Perugia, alla Via Baglioni n. 10;
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo allegato nonché, sin d'ora, alla sottoscrizione del mandato alle liti al difensore individuato dal Comune capofila ;

5. DI DARE atto che gli oneri finanziari previsti all'art.5 dell'accordo saranno quantificati e posti a carico del bilancio corrente esercizio finanziario con successiva apposita delibera di variazione.-

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 TRA I COMUNI DI ACQUAPENDENTE, BOLSENA, GRADOLI, GROTTI DI CASTRO, LATERA, ONANO, PROCENO, SAN LORENZO NUOVO, VALENTANO E LA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE PER LE AZIONI DI TUTELA A SALVAGUARDIA DELL'OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE

TRA

1 – L'Amministrazione Comunale di Acquapendente, con sede in Acquapendente (01021), piazza Girolamo Fabrizio n. 17, C.F. 00080450562, in persona del Sindaco, Angelo Ghinassi, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, con la quale è stato altresì approvato lo schema del presente accordo;

2 – L'Amministrazione Comunale di Bolsena, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco, \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato altresì approvato lo schema del presente accordo;

3 – L'Amministrazione Comunale di Gradoli, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco, \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato altresì approvato lo schema del presente accordo;

4 – L'Amministrazione Comunale di Grotte di Castro, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco, \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato altresì approvato lo schema del presente accordo;

5 – L'Amministrazione Comunale di Latera, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco, \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato altresì approvato lo schema del presente accordo;

6 – L'Amministrazione Comunale di Onano, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco, \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato altresì approvato lo schema del presente accordo;

7 – L'Amministrazione Comunale di Proceno, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco, \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato altresì approvato lo schema del presente accordo;

8 – L'Amministrazione Comunale di San Lorenzo Nuovo, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco, \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato altresì approvato lo schema del presente accordo;

9 – L'Amministrazione Comunale di Valentano, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco, \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato altresì approvato lo schema del presente accordo;

10 – La Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, con sede in Acquapendente, C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Commissario, \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato altresì approvato lo schema del presente accordo;

PREMESSO CHE:

- con nota dell'ASL Viterbo, prot. 21781 del 19 marzo 2020, si dispone che – causa emergenza COVID-19 – la presenza del medico anestesista presso l'Ospedale di Acquapendente deve essere garantita esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- con successiva nota, prot. 26222 del 9 aprile 2020, la disposizione di cui sopra viene prorogata con contestuale riduzione dei giorni di presenza del medico anestesista, assicurandone la presenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00, alle ore 20.00;

- in data 15 aprile 2020, prot. 4386, il Sindaco del Comune di Acquapendente procedeva ad inviare apposita nota al Direttore Sanitario della ASL di Viterbo, con la quale si richiedeva l'immediato ripristino della presenza del medico anestesista presso l'Ospedale di Acquapendente “onde scongiurare il verificarsi di gravi ed irreparabili danni [...]”

- con nota in data del 22 aprile 2020 prot. n. 28167 la ASL ha risposto confermando la situazione attuale, con la presenza presso il servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acquapendente del medico anestesista esclusivamente in determinate fasce orarie e solo per alcuni giorni della settimana, determinando un concreto depauperamento del servizio a discapito della salute dei cittadini e dell'utenza tutta dell'Ospedale;
- in data 23 aprile 2020 il Sindaco di Acquapendente ha inviato un'ulteriore nota, prot. n. 4793, ove contesta le decisioni prese dalla ASL, sia riguardo la presenza dell'anestesista che delle modalità di gestione delle urgenze, in particolare riferimento al protocollo stipulato con l'ARES 118, con il quale viene stabilito che i pazienti prelevati nel territorio dell'Alta Tuscia, anche se la patologia manifestata dal paziente rientri nelle competenze del PS di Acquapendente, vengono portati direttamente a Belcolle, saltando così l'Ospedale di Acquapendente;
- la Giunta del Comune di Acquapendente, con Deliberazione n. 42 del 23 aprile 2020, quale organo di governo e di indirizzo ha approvato un apposito Ordine del Giorno, al fine di presentarlo alla prima seduta utile del Consiglio Comunale, per l'approvazione, e – nelle more di tale approvazione – si è attivata sin da subito, con l'urgenza del caso, al fine di difendere il diritto fondamentale alla salute riconosciuto dalla Costituzione Italiana ai sensi dell'art. 32;
- che a tal fine, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 23 aprile 2020, è stato conferito apposito incarico all'Avv. Filippo Marcacci al fine di supportare l'Ente nelle necessarie azioni di tutela, amministrative e non.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Finalità

Il presente accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, disciplina le modalità di svolgimento dell'affidamento del servizio di patrocinio legale per le azioni di tutela necessarie, amministrative e non.

#### Art. 2 – Ente capofila

1. In considerazione della collocazione geografica dell'Ospedale, le parti stabiliscono di affidare al Comune di Acquapendente il ruolo di Ente capofila.
2. All'Ente capofila è delegata la gestione della procedura di individuazione del professionista al quale conferire l'incarico legale a nome di tutte le Amministrazioni firmatarie del presente accordo.
3. Le Amministrazioni firmatarie restano congiuntamente responsabili dell'adempimento degli obblighi in materia di contratti pubblici.

#### Art. 3 – Responsabili del procedimento all'interno dei singoli Enti

Gli enti firmatari si impegnano a comunicare al Comune di Acquapendente, entro tre giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il nominativo dei rispettivi responsabili del procedimento ai quali saranno trasmesse tutte le comunicazioni relative alla procedura di individuazione del legale e gli atti consequenziali.

#### Art. 4 – Individuazione del professionista

1. Il Comune capofila ha già svolto la procedura di affidamento del servizio di patrocinio legale in nome e per conto anche di tutti gli altri comuni firmatari, sulla base della corrente disciplina legislativa e regolamentare, tenuto anche conto delle linee guida adottate dall'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali.
2. L'atto di affidamento del servizio, con la determinazione di impegno di spesa, saranno trasmesse ai comuni firmatari che ne prenderanno atto con specifici provvedimenti, provvedendo ai relativi impegni di spesa, secondo quanto concordato all'articolo successivo, da inviare all'Ufficio Ragioneria del comune capofila.

#### Art. 5 – Oneri finanziari

1. Il compenso da riconoscere al professionista individuato dal comune capofila è pari ad € 5.301,00, oltre oneri di legge, spese generali e spese sostenute per trasferte e rimborsi spese esenti, nonché marche da bollo (€ 27,00) e contributo unificato (€ 650,00).
2. Ciascun comune firmatario del presente accordo, ad esclusione quindi della Comunità Montana, si impegna a rimborsare all'ente capofila, che pertanto prevede a tal fine uno specifico capitolo in entrata, un importo da suddividere proporzionalmente in base al numero degli abitanti.

3. Ciascun comune si impegna ad effettuare il rimborso dell'importo prestabilito al comune capofila entro il 31 dicembre 2020.

#### Art. 6 – Adesioni successive all'accordo

1. E' fatta sempre salva l'adesione all'accordo da parte di altre amministrazioni, attraverso apposito provvedimento da parte dell'organo preposto, previa intesa con l'ente capofila.

2. In caso di adesione all'accordo da parte di altre amministrazioni, le stesse si dovranno impegnare al rimborso della quota di compartecipazione da versare al comune capofila, nella misura e nelle modalità di cui al precedente articolo.

#### Art. 7 – Soccombenza in giudizio

Nel caso di soccombenza in giudizio, con condanna alle spese, la somma dovuta a titolo di spese legali è ripartita tra gli enti in misura proporzionale.

#### Art. 8 – Sopravvenienze

Sono fatti salvi gli obblighi assunti dal singolo Ente con la sottoscrizione del presente accordo, anche nell'ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso.

#### Art. 9 – Durata

Il presente accordo è efficace a partire dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione dell'incarico conferito.

#### Art. 10 – Controversie

1. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, le parti si assumono l'impegno di ricorrere, prioritariamente, a forme di definizione bonaria.

2. In caso di mancata definizione amichevole di eventuali controversie, il foro competente in via esclusiva è il foro di Viterbo.

#### Art. 11 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti rinviano alla normativa applicabile alla materia.

#### ART. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente accordo è esente da registrazione, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986.

2. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella B al D.P.R. n. 642/1972.

3. Il presente accordo è sottoscritto digitalmente tra le parti, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Acquapendente

Comune di Bolsena

Comune di Gradoli

Comune di Grotte di Castro

Comune di Latera

Comune di Onano

Comune di Proceno

Comune di San Lorenzo Nuovo

Comune di Valentano

Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000  
Il Responsabile del servizio  
*F.to Roberto Pinzi*

---

---

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000  
Il Responsabile di Ragioneria  
*F.to Alessandro Pifferi*

---

---

*F.to Il Segretario Comunale  
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente  
Pellegrini Cinzia*

---

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **27/05/2020** al **11/06/2020** al n. **316** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 27/05/2020  
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott. Mariosante Tramontana*

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/06/2020 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line

Proceno li **06/06/2020**

*F.to Il Segretario Comunale  
Dott. Mariosante Tramontana*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale  
Dott. Mariosante Tramontana*

*Li .....*